



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 28.9.2022
JOIN(2022) 43 final/2
DOWNGRADED on 25.11.2022

2022/0315 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

RELAZIONE

- (1) Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il XX YY 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) XXX/XXX che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi oggetto di un congelamento dei beni e del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione (PESC) XXX/XXX ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite nell'elenco nonché disposizioni supplementari relative agli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.
- (3) Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina¹,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento del Consiglio (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.
- (2) Il XX YY 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) XXX/XXX che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un nuovo criterio per l'inserimento nell'elenco di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi oggetto di un congelamento dei beni e del divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione delle persone ed entità designate. La decisione XXXX ha inoltre introdotto ulteriori deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite nell'elenco nonché disposizioni supplementari relative agli obblighi degli Stati membri in materia di concessione di deroghe.
- (3) Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (4) Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è così modificato:

¹ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(1) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

"h) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che consentono di aggirare o eludere le disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti (UE) n. 833/2014, (UE) 2022/263 o (UE) n. 692/2014 del Consiglio o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/512/PESC, (PESC) 2022/266 o 2014/386/PESC del Consiglio,";

(2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 6 bis

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i pagamenti a favore di Porti marittimi di Crimea per i servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per i servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di Porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.";

(3) all'articolo 6 ter sono inseriti i paragrafi seguenti:

"4. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 91 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.

5. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce 101 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro *[GU: inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]*, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tali entità o in cui tale entità era altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.

6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dalla concessione dell'autorizzazione.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente